



Comune di Chieti
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. n. 13178

Ordinanza n.

30

Chieti li 23/02/21

Oggetto: misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da covid-19.

IL SINDACO

Visti:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021, "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" con il quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il DPCM del 14.01.2021, contenente misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, ed in particolare l'art. 1, comma 3, che prevede il divieto di spostamenti dalle ore 22:00 alle ore 5:00, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 febbraio 2021 che applica alla Regione Abruzzo le misure di cui all'art. 2 del DPCM del 14.01.2021;

Vista l'Ordinanza n. 7 del 12 febbraio 2021 del Presidente della Regione Abruzzo, avente ad oggetto: "Applicazione dell'art. 3 del DPCM 14.01.2021 delle province di Chieti e Pescara e altre misure restrittive", con la quale è stata disposta l'applicazione delle misure di contenimento del contagio proprie di uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio altro su tutto il territorio delle province di Chieti e Pescara;

Vista l'Ordinanza n. 8 del 20 febbraio 2021 del Presidente della Regione Abruzzo, avente ad oggetto: "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Proroga di 7 giorni su didattica a distanza di cui Ordinanza n. 3 punto 7";

Richiamata la precedente Ordinanza sindacale n. 26 del 12.02.2021, avente ad oggetto: "Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 - sospensione attività didattiche in presenza di tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado della città, nonché dell'asilo nido comunale, dal 13.02.2021 al 27.02.2021", come integrata con Ordinanza Sindacale n. 27 del 15 febbraio 2021;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, nonché l'andamento in continua ed esponenziale ascesa della parabola dei contagi all'interno del comune di Chieti, evidenziata dalle numerose segnalazioni del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. 02 di Lanciano-Vasto-Chieti degli esiti di positività al test "Sars-Cov-2";

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus;

Sentito sullo specifico argomento il Prefetto della Provincia;

Considerato che la ripresa, sebbene graduale, delle attività sociali è stata subordinata al rigoroso rispetto:

- > dell'obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto quando non è possibile garantire la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi in modo continuativo;
- > del divieto di assembramento;
- > della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- > dell'igiene frequente delle mani;

Verificato che giungono numerose segnalazioni da parte dei cittadini sui comportamenti di chi non rispetta le disposizioni emanate al fine di contenere l'emergenza sanitaria in atto;

Accertato che, nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia, risulta molto difficile assicurare adeguatamente il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale;

Ritenuto necessario adottare ogni ulteriore misura idonea e volta a contenere la diffusione della pandemia, anche in considerazione della attuale ripresa dei contagi;

Valutato che, al fine di tutelare la salute pubblica, vietare lo stazionamento nelle piazze, nei centri storici e negli altri luoghi di aggregazione è l'unico modo per evitare gli assembramenti;

Ritenuto, inoltre, di prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, estendendola anche agli asili nido pubblici e privati ed alle ludoteche;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l' emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti "quale rappresentante della comunità locale

Ritenuto che per la situazione in esame sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevenano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

Dato atto che, per i motivi suesposti, si ravvisano i presupposti per poter adottare l'ordinanza in oggetto;

Vista la Legge 7 agosto n. 241/1990, artt. 7, 21bis-21 ter-21 quater;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla salute, garantito dall' art. 32 della Costituzione;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa

dalla data odierna e fino al giorno 7 marzo 2021

1. il divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici, in altri luoghi di aggregazione, e in prossimità degli esercizi commerciali, su tutto il territorio comunale;
2. la proroga dei termini di sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado della città, nonché dell'asilo nido comunale, di cui all'Ordinanza sindacale n. 26 del 12.02.2021 come integrata con ordinanza sindacale n. 27 del 15.02.2021;
3. la sospensione di tutte le attività in presenza per gli asili nido privati e per le ludoteche;
4. nelle attività commerciali al dettaglio aperte al pubblico e nelle attività commerciali al dettaglio su aree pubbliche (mercati settimanali) vi sia il rigoroso rispetto delle Linee guida di cui all'allegato 9 del DPCM 14.01.2021.

INFORMA CHE

- l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19, come convertito in Legge 22.05.2020, n. 35;
- avverso il presente provvedimento sindacale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 02.07.2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
- La presente ordinanza può essere oggetto di rettifica, modifica o revoca in presenza di diverso andamento della fase di contagio in atto.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Chieti;
2. la trasmissione di copia del presente provvedimento:
 - ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi nn. 1, 2, 3 e 4;
 - al dirigente scolastico del Convitto Nazionale G.B. Vico;
 - ai titolari degli asili nido privati e delle ludoteche;
 - all'Ufficio scolastico Provinciale di Chieti;
 - al Prefetto di Chieti;
 - al Questore di Chieti;
 - al Comando di Polizia Locale;
 - al Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - al Comando Carabinieri di Chieti Scalo;
 - al II Settore del Comune, Pubblica Istruzione;
 - al V Settore del Comune, LL.PP.

Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 gg. all'Albo Pretorio del Comune e inserito nell'home page del Comune.

IL SINDACO

Dott. Pietro Diego Ferrara

